



Comune di Casabromano
Provincia di Mantova

Allegato A) alla delibera di C.C. n. 40 del 25/11/2021
IL SEGRETARIO Comunale
f.to dott.ssa G. Scibilia

REGOLAMENTO DISTRETTUALE
IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI
DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA SULLA BASE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
(ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 – Informazione	5
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale	5
Articolo 5 – Priorità	5
Articolo 6 - Modalità di accesso e ammissione agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale	5
TITOLO II - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	6
Articolo 7 - Dichiarazione sostitutiva unica	6
Articolo 8 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto	6
Articolo 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica	6
Articolo 10 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	6
Articolo 11 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	7
Articolo 12 - Disposizioni comuni in tema di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi	7
Articolo 13 - Determinazione partecipazione dell'utenza al costo dei servizi	7
Articolo 14 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione	8
TITOLO III – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	8
Articolo 15 - Disposizioni comuni in tema di interventi economici ad integrazione del reddito	8
TITOLO IV – CONTROLLI	9
Articolo 16 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	9
Articolo 17 – Tipologia dei controlli	9
Articolo 18 – Determinazione della metodologia di accertamento	9
Articolo 19 – Controlli a campione	9
Articolo 20 - Controlli mirati	10
Articolo 21 – Documentazione probatoria ed integrativa	10
Articolo 22 – Procedimenti sui controlli	10
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	12
Articolo 23 - Riservatezza e trattamento dei dati personali	12
Articolo 24 - Abrogazioni	12
Articolo 25 – Regolamentazione dei servizi	12

Articolo 26 – Entrata in vigore.....	12
Allegato - INTERVENTI E SERVIZI.....	13
CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE	13
1. Segretariato sociale	13
2. Presa in carico del servizio sociale.....	13
CAPO II - Interventi economici ad integrazione del reddito	15
3. Interventi di sostegno economico	15
CAPO II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'	19
4. Servizio di assistenza domiciliare	19
5. Pasti a domicilio.....	21
6. Servizio di telesoccorso.....	22
7. Servizio di trasporto sociale.....	23
CAPO III - INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI	24
8. Assistenza domiciliare educativa disabili.....	24
9. Assistenza educativa minori disabili presso centri diurni	25
10. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)	26
11. Servizio di incontri protetti (spazio neutro)	27
12. Affidamento familiare	28
13. Asilo nido	29
14. Mensa scolastica.....	30
15. Servizi pre e post-scuola, attività integrative pomeridiane	31
16. Centri diurni per minori/Centri educativi diurni.....	32
CAPO III – INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ	33
17. Progetto individuale	33
18. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.)	34
19. Centro Socio Educativo (C.S.E.)	35
20. Centro Diurno Disabili (C.D.D.).....	36
CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI	37
21. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali.....	37
22. Alloggi protetti per persone anziane.....	43
23. Rette di servizi residenziali socioeducativi per minori	44

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'ammissione agli interventi e servizi sociali, agli interventi e servizi sociali agevolati e alla componente socioassistenziale degli interventi e servizi agevolati di natura sociosanitaria assicurati dal Comune di CASALROMANO (di seguito Comune), i criteri per l'erogazione degli interventi e servizi, nonché le modalità di partecipazione al costo da parte dell'utenza.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, garantisce l'erogazione:
 - a) degli interventi e servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione;
 - b) degli interventi e servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) degli interventi e servizi definiti dal Comune quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
3. Rimangono escluse dalla disciplina gli interventi e i servizi per i quali l'istruttoria o l'erogazione è effettuata dal Comune in forza di disposizioni normative specifiche o conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi.
4. Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi e i servizi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - “Prestazioni sociali”: ai sensi dell'art.128 del D. Lgs. 112/1998, nonché dell'art.1, co.2, della legge 328/2000, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di interventi e servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
 - “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
 - “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.
 - I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
 - I.S.E.E. iniziale: il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione al costo da parte dell'utenza interessata.
 - I.S.E.E. finale: il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata.
 - Tariffa massima: valore massimo di partecipazione al costo del servizio.
 - Tariffa minima: valore minimo di partecipazione al costo del servizio.

Articolo 3 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di partecipazione al costo da parte dell'utenza.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
 - a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune ovvero temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza. È fatta salva nel qual caso la richiesta di rimborso al Comune di residenza.

Articolo 5 – Priorità

- 1 In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 6 - Modalità di accesso e ammissione agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dei cittadini ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa la persona interessata, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per la stessa.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
5. L'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla base del progetto personalizzato ovvero della relazione del servizio sociale.
6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stesse, sono predisposti gli opportuni

provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dal Comune e risultanti a carico della persona beneficiaria.

7. Per la descrizione in dettaglio degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale si fa rinvio all'allegato al presente regolamento.
8. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione sino alla data prevista per legge, attualmente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
4. A fronte di attestazioni I.S.E.E. con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

Articolo 8 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 10 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, indicando la tempistica entro cui presentarla, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate, salvo diversa determinazione da parte del cittadino in merito alla prosecuzione della prestazione.

Articolo 11 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
 - a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 12 - Disposizioni comuni in tema di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che ogni cittadino residente che usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socioassistenziale (per la componente socioassistenziale) e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenere il costo posto a carico dell'utenza. È comunque garantita l'erogazione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza. Per i cittadini non residenti sono applicate le quote/tariffe massime previste, salvo accordi con il Comune di residenza degli stessi.
2. I criteri di partecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii. e dai relativi provvedimenti attuativi;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del fruitore l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, il Comune può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti con fragilità.

Articolo 13 - Determinazione partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo articolo 14, si utilizza la metodologia della progressione lineare, come di seguito indicata, o in alternativa il metodo delle fasce differenziate per valori I.S.E.E., in relazione alla tipologia dei servizi e/o al numero degli utenti.
2. La formula della progressione lineare prevede una determinazione per quota unitaria di partecipazione ed una formula per percentuale di partecipazione, sulla base dell'I.S.E.E. iniziale, dell'I.S.E.E. finale e della eventuale quota minima.

ISEE utenza – ISEE iniziale

$$partecipazione = [\frac{\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})] + \text{eventuale tariffa minima}$$

3. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa idonea istruttoria e adeguata motivazione, può proporre un esonero totale o parziale della quota di partecipazione a carico dell'utenza, per le situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine previsto per l'approvazione delle tariffe, la Giunta comunale con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di partecipazione al costo a carico dell'utenza provvede ad aggiornare:
 - l'ISEE finale e l'ISEE iniziale;
 - l'eventuale quota minima e la tariffa massima di partecipazione al costo;
 - gli eventuali scaglioni ovvero fasce di accesso a costi differenziati;
 - le eventuali casistiche di utenti da esonerare con motivazione espressa.
6. In presenza di interventi e servizi erogati a seguito di accordi a livello di Ambito Territoriale ovvero a livello provinciale (quali, ad esempio, quelli relativi ai servizi accreditati ovvero gestiti a livello di Ambito Territoriale), la Giunta comunale nella fase di determinazione delle quote di partecipazione da parte dell'utenza dovrà considerare le decisioni e le proposte formulate dall'Assemblea dei Sindaci. Benché tale opzione non sia vincolante, la stessa è fortemente raccomandata in un'ottica di gestione associata dei servizi.

Articolo 14 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il costo della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio ovvero nel rispetto degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo a copertura della residua quota sociale della retta.
2. Le modalità sono definite nell'allegato al presente Regolamento.

TITOLO III – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Articolo 15 - Disposizioni comuni in tema di interventi economici ad integrazione del reddito

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito del nucleo familiare determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Gli interventi di sostegno economico vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.
3. Le modalità sono definite nell'allegato al presente Regolamento.

TITOLO IV – CONTROLLI

Articolo 16 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Articolo 17 – Tipologia dei controlli

1. I controlli si definiscono:
 - con riferimento ai destinatari, in:
 - generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
 - puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
 - con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
2. Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
 - indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
- Gli accertamenti hanno per oggetto:
 - dati anagrafici
 - dati e notizie personali
 - dati economici, finanziari e patrimoniali

Articolo 18 – Determinazione della metodologia di accertamento

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 20, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di beneficiari.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 19 – Controlli a campione

1. Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione nella misura minima del 10% delle domande presentate ed inerenti al singolo servizio o alla singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario.

2. Per estrapolare il 10% delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.
3. La selezione sarà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni n domande, dove n è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato. Esempio: se le domande presentate sono cento, si dovranno esaminare a campione dieci domande. La selezione delle domande sarà così determinata: una domanda ogni dieci (rapporto 100:10) e saranno selezionate la decima, la ventesima e la trentesima domanda, ecc., sulla base del numero di protocollo.

Articolo 20 - Controlli mirati

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il Comune provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

Articolo 21 – Documentazione probatoria ed integrativa

1. Il Responsabile dei Controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Il Responsabile dei Controlli può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Articolo 22 – Procedimenti sui controlli

1. Nell'ambito dei criteri indicati nell'articolo 20 – Controlli mirati -, saranno sottoposte principalmente al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:
 - a) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è pari a zero, fatti salvi i redditi esenti (indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, indennità e/o pensioni INAIL, ecc.);
 - b) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è inferiore al canone annuo di locazione;
 - c) il valore I.S.E. è inferiore al canone annuo di locazione;
2. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi sarà invitato a partecipare attivamente, in uno spirito di reciproca collaborazione, al procedimento di controllo.
3. Si procederà all'esclusione delle domande per la concessione delle prestazioni sociali agevolate nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
 - b) assenza di motivazione in ordine alla inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;

- c) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare nella misura di almeno il 30% superiore all'importo del canone di locazione attualmente corrisposto;
 - d) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova del mantenimento delle necessità medie di sostentamento del proprio nucleo familiare, non essendo altresì soggetto preso in carico dai Servizi Sociali;
 - e) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda alla ammissione delle agevolazioni.
4. Il richiedente esprime, altresì, nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
 5. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva dovrà preventivamente contenere l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
 6. Il procedimento del controllo si compone delle seguenti fasi:
 - a) Prima fase: l'Ufficio competente provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R al richiedente che la sua dichiarazione sostitutiva è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente regolamento, specificando le motivazioni per le quali la dichiarazione viene sottoposta a controllo. Sono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. L'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa ogni documentazione già in possesso del Comune.
 - b) Seconda fase: nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà, pertanto, ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. A tal fine, in caso di necessità - relativamente alla verifica di situazioni reddituali e patrimoniali – il Comune attiverà coordinamenti operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di appartenenza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Responsabile del Servizio adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
 - c) Terza fase: il procedimento di controllo viene concluso con provvedimento del Responsabile costituente provvedimento definitivo.
 2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
 3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la

necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi ai cittadini richiedenti e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dai cittadini richiedenti, oltre che presso la banca dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti ove necessario, sono raccolti presso gli uffici comunali competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti ai cittadini richiedenti i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 24 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibili con quanto qui disposto.

Articolo 25 – Regolamentazione dei servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio sul sito internet dell'Ente nella pagina "Albo Pretorio on line" ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude la seconda pubblicazione all'albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni del regolamento stesso.

Allegato - INTERVENTI E SERVIZI

CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

1. Segretariato sociale

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali ovvero mediante altre figure adeguatamente formate, garantisce lo sportello di segretariato sociale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.

2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi (mediante assistenti sociali ovvero mediante altre figure adeguatamente formate);
- b) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale, mediante assistenti sociali;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale, mediante assistenti sociali.

3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra cittadini e servizio sociale comunale.

2. Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.

2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, viene garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione, nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità.

4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 -Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze;
- b) incapacità di provvedere a sé stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
- d) presenza di fragilità personale in situazione di assenza o carenza della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano, a titolo non esaustivo:

- a) la situazione familiare;
- b) le condizioni di salute;

- c) la situazione abitativa;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- f) la capacità di assumere decisioni;
- g) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- h) la disponibilità di risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- i) la disponibilità personale di risorse di rete;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare è considerato un elemento aggravante la condizione di bisogno.

2.2 -Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con la persona e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dalla persona interessata, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte della persona interessata, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 -Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

CAPO II - Interventi economici ad integrazione del reddito

3. Interventi di sostegno economico

3.1 -Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un contributo in denaro ovvero in titoli di acquisto di beni e/o servizi ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolto a persone e a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
2. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta comunale. Pertanto, la loro erogazione non è dovuta ma è subordinata alla effettiva disponibilità finanziaria nel PEG.
3. Secondo il principio della sussidiarietà, gli interventi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo supportano i nuclei familiari o i singoli, così come previsto dalla legge 328/2000 all'art. 22 e della legge regionale n. 3/2008 all'art.13 e da successivi provvedimenti normativi.
4. Sono esclusi dal presente regolamento i contributi concessi su bandi specifici emanati dall'amministrazione comunale o da altro ente pubblico o privato.

3.2 -Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

3.3 -Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico, salva l'estensibilità alle persone non residenti, ma presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza (fatta salva la richiesta di rimborso allo stesso).
2. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3.4 – Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico individualizzato

1. La proposta di erogazione di contributo, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel Progetto Individualizzato (P.I.), ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento.
2. Sono esclusi dall'elaborazione del P.I. gli interventi finalizzati all'erogazione di contributi temporanei e/o contributi indifferibili ed urgenti.
3. L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché dalle disponibilità di bilancio e dal codice deontologico - è responsabile della stesura del Progetto Individualizzato nel quale, previa analisi della situazione socioeconomica ed eventualmente raccordandosi con altri servizi territoriali, sono contenuti:
 - a. il progetto di intervento,
 - b. la proposta eventuale di un contributo quale possibile strumento di risposta integrato, ove possibile, con altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente
4. Il Progetto Individualizzato è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo e sottoscritto dallo stesso e, all'occorrenza, dai soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi,

altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il Progetto Individualizzato è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

3.5 – Inquadramento del vantaggio economico in relazione ad altri benefici

1. Per la quantificazione dell'entità del contributo da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi commi, si terrà altresì conto:

- a. dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente e/o al proprio nucleo direttamente dall'Amministrazione Comunale, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
- b. dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

3.6 – Modalità di richiesta e concessione di contributo

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta, recante la motivazione della richiesta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, sulla quale devono essere indicati gli estremi della attestazione ISEE in corso di validità. L'incompleta compilazione della modulistica comporterà la richiesta di ulteriore specificazione e/o documentazione, da presentare entro il termine massimo di trenta giorni, al termine dei quali, in caso di mancato riscontro, la domanda sarà archiviata senza ulteriore provvedimento.

3. Qualora per il richiedente si tratti di primo accesso al servizio, l'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale.

4. L'esito dell'istanza verrà comunicato per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le interruzioni dei termini per richieste di integrazioni, come specificato al punto 1).

3.7 – Tipologie di intervento

1. Sono previste le sottoindicate tipologie di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione della situazione sociale verificata da parte del Servizio Sociale:

- **interventi per situazioni d'urgenza**
- **interventi per situazioni di temporanea difficoltà**
- **interventi a fronte di progettazione.**

3.8 – Interventi per situazioni d'urgenza

1. Trattasi di interventi economici destinati a nuclei familiari o persone singole che si trovino in situazione di grave difficoltà, in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale e il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Caratteristiche di tale intervento sono la temporaneità del contributo e l'urgenza dell'intervento.

3. In via prioritaria questo tipo di intervento è rivolto alla tutela della maternità, del minore e della persona non autosufficiente.

4. È erogabile per necessità specifiche e documentabili. L'entità del contributo non potrà superare i _____ euro.

5. L'intervento verrà attivato dopo colloquio con l'assistente sociale volto a verificare lo stato di urgenza, di necessità e di povertà, nonché l'assenza di una rete familiare in grado di intervenire.

3.9 – Interventi per situazioni di temporanea difficoltà

1. Trattasi di interventi economici a favore di nuclei familiari o persone singole che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà per cause diverse, destinate a concludersi nel breve tempo, e che per tale motivo non riescono a far fronte a spese necessarie a preservare l'autonomia del

nucleo o della persona.

2. Tale tipologia di contributo è finalizzata al pagamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas), visite mediche specialistiche effettuate presso il Servizio Sanitario, servizi educativi o accessori all'assolvimento dell'obbligo formativo per i quali non sia possibile utilizzare altre fonti di finanziamento statali o regionali (ad es. dote scuola), spese straordinarie legate all'allacciamento o alla messa a norma di impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, elettrico), altre spese oggetto di valutazione da parte dell'assistente sociale.

3. L'entità del contributo sarà inferiore ai _____ € annui.

4. Sono contributi erogati in assenza di una presa in carico del servizio sociale.

5. Il cittadino per accedere a tale misura dovrà presentare, assieme alla domanda di richiesta di contributo.

6. A seguito dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare al servizio sociale, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia del pagamento della bolletta/fattura/ricevuta per cui il beneficio è stato richiesto; la mancata presentazione dell'avvenuto pagamento comporta l'esclusione da ogni successivo beneficio economico per tutto il nucleo familiare per il periodo di un anno, previa valutazione del servizio sociale.

3.10 – Interventi a fronte di progettazione

1. Trattasi di interventi economici a favore di nuclei familiari o persone singole che versano in una situazione di difficoltà economica che perdura a causa di assenza di reddito sufficiente per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del richiedente e/o del nucleo familiare.

2. Gli interventi rientranti in questa tipologia si caratterizzano per una valutazione ed una proposta di progettazione del Servizio Sociale concordata con il cittadino, ed eventualmente con altri servizi territoriali, e per una durata variabile nel tempo ed è volta il più possibile all'autonomia della persona. La proposta di progettazione dovrà comprendere tutti gli interventi ed i servizi già attivati e che si intende attivare a favore della persona e/o del suo nucleo familiare. La proposta di progetto sarà approvata secondo le modalità organizzative in essere.

3. L'intervento è erogato a fronte della presentazione di istanza e del possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e della documentazione attestante la situazione di fragilità (invalidità civile, lettera di licenziamento, ingiunzione di sfratto, dichiarazione di morosità dell'affitto rilasciata dal proprietario).

4. L'intervento si differenzia per l'intensità in:

a. **bassa intensità**: contributo di due mensilità con un valore economico fino a € _____ al mese;

b. **alta intensità**: contributo protratto fino a un massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mensilità con valore economico fino a € _____ mensili.

5. Nel caso in cui il cittadino presenti un ISEE corrente, l'intervento ha la medesima durata dell'attestazione ISEE.

6. Accanto agli interventi di natura economica, il progetto potrà prevedere misure d'inserimento lavorativo, in raccordo con eventuali altri servizi di tipo specialistico coinvolti.

3.11 – Soglie di accesso

1. Per accedere ai contributi di cui commi 8, 9 e 10 il cittadino deve avere ISEE (ordinario o corrente) inferiore o uguale a € 6.500,00, in fase di prima applicazione, e non possedere patrimonio mobiliare pari o superiore alla franchigia prevista per il nucleo familiare ai fini ISEE.

2. La soglia è annualmente rivalutabile dalla Giunta così come gli importi massimi dei contributi di cui ai commi sopra citati.

3.12 – Motivi di esclusione

1. Sono motivi di esclusione dagli interventi oggetto del presente regolamento:

- il possesso di un ISEE con valore superiore a quanto indicato nelle soglie d'accesso;
- godimento di una o più misure previste da normative nazionali e/o regionali valutate quali idonee a sostenere il nucleo familiare nelle sue difficoltà;
- non aver ottemperato a quanto previsto dal progetto di intervento sottoscritto;
- mancata presentazione dell'avvenuto pagamento comporta l'esclusione da ogni successivo beneficio economico per tutto il nucleo familiare per il periodo di un anno, previa

- valutazione del servizio sociale
- possedere un patrimonio mobiliare superiore alle franchigie previste ai fini ISEE (*dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente della famiglia aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro maggiorata di 1.000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.*
 - essere proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili con valore ai fini IMU pari o superiore a 70.000 euro, oltre all'abitazione principale e alla eventuale pertinenza, per una quota pari o superiore al 25%; non costituisce causa di esclusione la proprietà dell'immobile acquisita a seguito di successione ereditaria tra parenti in linea retta fino al secondo grado, qualora tale immobile sia destinato ad abitazione principale di altro parente in linea retta fino al secondo grado, a sua volta non titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su altri beni immobili sopra indicati;
 - non avere comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o rifiutare o abbandonare percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. Tali situazioni verranno valutate con particolare attenzione alle condizioni sociali e sanitarie del richiedente.

3.13 – Valore dei contributi da erogare

1. Il valore dei contributi è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

4. Servizio di assistenza domiciliare

4.1 – *Descrizione del servizio*

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socioassistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e nuclei familiari in situazione di fragilità psico-sociale o di altra natura.

4.2 - *Finalità*

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire alle persone coinvolte autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o fragilità sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari, laddove necessario.

4.3 - *Destinatari*

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari, come sopra identificati, residenti o domiciliati nel Comune. Nel caso di persone domiciliate, l'attivazione del servizio è subordinata alla presa in carico ed alla autorizzazione da parte del servizio sociale del Comune di residenza, che si assume l'intero onere del servizio.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

4.4 - *Tipologia delle prestazioni*

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioassistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare della persona;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socioassistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

4.5 - *Partecipazione al costo del servizio*

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati.

2. La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore/accessi di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

5. Pasti a domicilio

5.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio della persona richiedente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

5.2 -Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire alla persona autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a chi non in grado di provvedervi autonomamente.

5.3 -Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

5.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù è uguale per tutti i fruitori del servizio. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari esigenze dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

5.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.
2. La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

6. Servizio di telesoccorso

6.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio di telesoccorso è volto a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica ai beneficiari a rischio sociale o sanitario e ai loro familiari.
2. Il servizio di telesoccorso è gestito a livello di Ambito Territoriale.

6.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:
 - a) migliorare la qualità della vita, intervenendo su bisogni di tipo sociale, sanitario, relazionale;
 - b) promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
 - c) favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi sociosanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
 - d) prevenire, attraverso una cintura di protezione sociale, l'attivazione di un intervento improprio della Centrale Operativa 118.

6.3 -Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:
 - a) persone ultrasessantacinquenni autosufficienti, che vivono sole o in coppia unicamente con altra ultrasessantacinquenne
 - b) persone anziane non autosufficienti
 - c) situazioni segnalate dal servizio sociale
2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

6.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato per il tramite di apposito apparecchio telefonico, che permette, in caso di bisogno, la segnalazione ad una centrale operativa mediante la pressione di un pulsante.

6.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea dei Sindaci.

7. Servizio di trasporto sociale

7.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nell'accompagnamento di persone in situazione di fragilità per l'accesso a servizi erogati da Enti pubblici e/o da soggetti privati, sulla base delle esigenze, come esplicitate nel corso del colloquio con il Servizio di segretariato sociale e/o servizio sociale professionale.

2. Sono fatte salve eventuali norme regolamentari già in essere, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

7.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, e persone con fragilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto per:

- a) l'accesso non continuativo alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) l'accesso ai servizi come sopra indicati.

7.3 -Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) persone con disabilità
- b) persone anziane non autosufficienti
- c) situazioni segnalate dal servizio sociale

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

7.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili ovvero effettuato con i mezzi e personale di associazione convenzionata con il comune.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio generalmente comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione del richiedente e l'accompagnamento presso il servizio di destinazione.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

7.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

CAPO III - INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI

8. Assistenza domiciliare educativa disabili

8.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili è costituito da un complesso di attività ed interventi socioeducativi rivolti a persone con disabilità, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

8.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona con disabilità, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione della persona con disabilità nel proprio contesto di vita.

8.3 -Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità certificata, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone con disabilità, le quali non hanno una rete di aiuti significativa.

8.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioeducative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) il potenziamento delle competenze e delle abilità;
- b) il supporto nell'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) il potenziamento delle capacità comunicative;
- d) la consapevolezza della cura della propria persona;
- e) la conoscenza degli aspetti legati alla vita di relazione nella famiglia e nella comunità.

2. La tipologia di prestazione socioeducativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

8.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruite nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

9. Assistenza educativa minori disabili presso centri diurni

9.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri diurni è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri diurni, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

9.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri diurni e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

9.3 -Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

9.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioeducative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento nei centri ricreativi estivi e /o nelle attività estive diurne, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa prestata al domicilio del minore.

3. L'assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il periodo richiesto deve essere continuativo;
- b) la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.

4. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri Comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

9.5 - Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

10. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

10.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato “A.D.M.”, consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

10.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

10.3 –Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):
 - a. sottoposti a un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - b) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

10.4 -Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

10.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di ore di servizio fruito nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

11. Servizio di incontri protetti (spazio neutro)

11.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste in incontri protetti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, alla presenza di educatori professionali, tra i figli e genitori ovvero altre figure parentali, in presenza di relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità

11.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni tra figli e genitori ovvero altre figure parentali funzionali all'interesse del minore per il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di relazioni positive;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore, o di altra figura parentale, salvaguardando il superiore interesse del minore.

11.3 -Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, a seguito di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

11.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia.

11.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento, e, nello specifico, per quanto riguarda i servizi e gli interventi accreditati, moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

12. Affidamento familiare

12.1- Descrizione dell'intervento

1. L'intervento è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

12.2 - Finalità

1. L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia [...], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [...] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita e educazione.

12.3 - Destinatari

1. È un intervento volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Il fine dell'intervento è sostenere il minore prevedendone il collocamento presso una famiglia affidataria, fino a quando sia venuta meno la situazione di difficoltà del nucleo familiare d'origine.

12.4 – Tipologia delle prestazioni

1. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
- b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
- c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

2. Come previsto dalle Linee Guida regionali, per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, preventivamente concordate con l'Ente, come di seguito specificato:

- a) contributo per l'affido a tempo pieno la cifra minima di €. 300,00;
- b) contributo alle famiglie che si prestano per un affido a tempo parziale/diurno un importo non inferiore a €. 150,00 da valutare caso per caso in base all'impegno richiesto;
- c) possibilità, su valutazione del Servizio Tutela Minori che dispone l'affido, di corrispondere una quota aggiuntiva a favore della coppia affidataria impegnata in un affido per minore con patologie e/o con disabilità, per un importo massimo di €. 200,00 mensili.
- d) Gli stessi contributi possono essere corrisposti ai parenti affidatari purché sia vigente un decreto dell'Autorità Giudiziaria ed in presenza di una valutazione e di un progetto con il Servizio Sociale.
- e) I valori dei contributi, come sopra indicati, potranno essere modificati a seguito di revisione e approvazione da parte della Giunta comunale.
- f) La giunta comunale potrà individuare un contributo giornaliero per gli affidi diurni, parametrato alla quota mensile prevista per gli affidi a tempo pieno.
- g) Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

12.5 - Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo dell'intervento da parte della famiglia naturale, sulla base di un progetto condiviso con il servizio sociale.

13. Asilo nido

13.1 -Descrizione del servizio

1. L'asilo nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

13.2 –Finalità

1. Il servizio di asilo nido è un servizio socioeducativo di interesse pubblico, che ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, condizioni di salute e religione, uguali condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico.

13.3 -Destinatari

1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di asilo nido i minori da 0 a 3 anni, nel rispetto dello specifico Regolamento vigente a livello comunale.

13.4 -Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità previste da specifico Regolamento vigente a livello comunale.

14. Mensa scolastica

14.1 -Descrizione del servizio

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie presenti sul territorio e dallo stesso individuate.

14.2 –Finalità

1. Il servizio mensa scolastica è finalizzato ad integrare il tempo del pasto nel tempo scuola in quanto momento educativo e socializzante, che favorisce la frequenza, l'integrazione al sistema scolastico e l'educazione alimentare.

2. Nel caso di somministrazione di diete speciali in presenza di patologie alimentari, allergie e intolleranze non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi.

14.3 -Destinatari

1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di mensa scolastica i bambini frequentanti le strutture dove è funzionante il servizio, previa richiesta.

14.4 - Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

15. Servizi pre e post-scuola, attività integrative pomeridiane

15.1 -Descrizione del servizio

1. Il Comune attiva i servizi di pre-scuola e post-scuola nonché quelli di attività integrative pomeridiane a favore degli alunni frequentanti le scuole del territorio dallo stesso individuate.
2. I servizi di pre e post-scuola nonché quelli di attività integrative pomeridiane vogliono rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

15.2 –Finalità

1. I servizi in parola sono istituiti come interventi complementari volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, in conformità alla normativa vigente e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.
2. L'utilizzo dei servizi in parola si configura per gli alunni anche come momento educativo atto a creare e favorire esperienze di comunicazione e socializzazione a livello di gruppo, confrontandosi con bambini anche di età diversa e misurandosi con le regole di convivenza.

15.3 -Destinatari

1. Sono ammessi ad usufruire dei servizi pre e post-scuola nonché di attività integrative pomeridiane i bambini frequentanti le scuole dove sono funzionanti i servizi stessi.

15.4 -Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione su base annuale ovvero mensile al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

16. Centri diurni per minori/Centri educativi diurni

16.1 -Descrizione del servizio

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di supporto scolastico, di tempo libero e di socializzazione.
2. Sono fatte salve eventuali norme regolamentari già in essere, in quanto compatibili con il presente Regolamento.

16.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

16.3 -Destinatari

1. Destinatari del servizio sono principalmente minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

Riferimento al regolamento

16.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali e didattiche, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione. Il servizio prevede l'inserimento in contesti che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e/o per parte dell'estate.

Riferimento regolamento

16.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. La partecipazione al costo del servizio sarà determinata secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

CAPO III – INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ

17. Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi sociosanitari, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - a) la situazione sanitaria personale;
 - b) la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - c) la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - d) la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - e) gli interessi ed aspirazioni personali;
 - f) i servizi territoriali già utilizzati;
 - g) i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

18. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.)

18.1 -Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

18.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

18.3 -Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:
 - a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
 - b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

18.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socioeducativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

18.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

19. Centro Socio Educativo (C.S.E.)

19.1 - Descrizione del servizio

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

19.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

19.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di Centro Socio-Educativo sono persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

19.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio C.S.E. offre prestazioni e interventi di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. Le attività del C.S.E. sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni persona con disabilità fruitrice del servizio.

19.5 - Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

20. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

20.1 -Descrizione del servizio

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo.

20.2 -Finalità

1. Il servizio è finalizzato a mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici, oltre a sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

20.3 -Destinatari

1. Destinatari del servizio di Centro Diurno Disabili sono persone portatrici di una disabilità grave e che hanno, di norma, compiuto il diciottesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

20.4 -Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio C.D.D. offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzate a: a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale; b) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali; c) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni persona con disabilità fruitrice del servizio.

20.5 -Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.

CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

21. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

21.1 Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di ospitalità di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, determinato secondo la tipologia di riferimento. Per i servizi residenziali socioeducativi a favore di minori, si rimanda al punto successivo.

21.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti e/o ai disabili gravi e/o alle persone adulte con disturbi psichiatrici, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e di assistenza.

2. Il percorso di accoglienza e assistenza trova la sua declinazione all'interno del **Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.)**, un documento dinamico e aperto costruito attraverso l'apporto multidisciplinare dei diversi professionisti e/o servizi specialistici.

3. Il P.A.I. rappresenta una presa in carico personalizzata e continuativa che, nel rispetto della libertà di scelta della persona, traccia assieme ad essa e ai familiari di riferimento il più adeguato progetto di sostegno e assistenza.

4. Per sua definizione il P.A.I. è un documento dinamico che evolve e si aggiorna con le mutate esigenze della persona e della sua famiglia, che rimangono il centro dell'azione del servizio sociale.

21.3 Destinatari

1. Destinatarie del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone con disabilità e persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone adulte in condizioni di gravissima marginalità con bisogni a carattere strettamente sociale, sulla base della valutazione dei servizi sociali e dei servizi specialistici territoriali.

2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte della persona interessata e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico sociale/sanitario/sociosanitario ovvero disposta dall'Autorità Giudiziaria.

3. La scelta della struttura di ricovero è rimessa all'assoluta discrezione della persona interessata/amministratore di sostegno/tutore o dei suoi parenti ovvero a seguito di indicazione dei servizi specialistici interessati.

4. Sono **Requisiti soggettivi** per accedere al contributo:

- a) essere residente nel Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 328/2000;
- b) essere in una condizione di non autosufficienza, dovuta all'età o a malattia, *oppure* essere una persona con disabilità *oppure* persona adulta affetta da patologia psichiatrica stabilizzata *oppure* persona adulta con necessità di accoglienza in struttura residenziale a seguito di valutazione del servizio sociale professionale.

La condizione di non autosufficienza *ovvero* di disabilità *ovvero* di patologia psichiatrica deve essere dimostrata da idonea documentazione prodotta dagli organismi competenti (servizio sanitario, servizi specialistici, verbali INPS, ASST, ecc ...). Qualora l'accertamento diagnostico sia in corso o in corso di revisione o nelle sue fasi iniziali, sarà possibile comunque presentare istanza di contributo presentando la documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure per il riconoscimento. La documentazione verrà acquisita all'interno del P.A.I.

5. Sono **Requisiti socioassistenziali** per accedere al contributo: l'inserimento in una struttura residenziale si configura come una *necessità*, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente (certificata da un servizio pubblico, quale: un servizio specialistico o il servizio sociale) *ovvero* indicata come l'unica possibilità di cura e assistenza condivisa all'interno del PAI (Progetto di assistenza individuale) *ovvero* disposta dall'autorità giudiziaria.

6. Sono **Requisiti economici oltre ai requisiti soggettivi e socioassistenziali** per accedere al contributo:

- essere nell'incapacità economica di sostenere in autonomia, con le proprie risorse di reddito e patrimonio e con eventuali risorse della rete familiare ed amicale, gli oneri della retta;
- avere un ISEE sociosanitario **per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un ISEE ordinario per persona adulte in situazione di disagio accertato dal servizio sociale professionale** (ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore a € _____.

La soglia ISEE viene annualmente rivalutata dalla Giunta Comunale con proprio atto.

I criteri sopra indicati si applicano alle richieste di compartecipazione presentate dopo la data di approvazione del presente regolamento.

Per quelle situazioni in cui il Comune già contribuisce parzialmente o totalmente alla copertura della retta assistenziale i criteri sopra indicati verranno presi in considerazione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di preservare gli equilibri di bilancio nell'anno in corso; in tale circostanza verrà richiesta la presentazione di tutti i documenti necessari alla rivalutazione dell'integrazione della quota comunale, alla luce del presente regolamento, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

21.4 -Modalità di richiesta dell'intervento

1. Il soggetto interessato ovvero il suo rappresentante legale che intende beneficiare dell'intervento comunale di cui al presente regolamento deve presentare ai servizi sociali comunali la seguente documentazione:

- ☐ richiesta espressamente formulata su apposito modulo;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa a:
 - costo della retta mensile (o costo giornaliero)
 - valore ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria per prestazione erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, come risulta da attestazione in corso di validità, rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*);
 - ammontare di pensioni, rendite, indennità percepite alla data della presentazione della domanda e/o l'eventuale avvenuta presentazione di richiesta di tali trattamenti;
 - estratto conto di depositi bancari o postali e valore di tutti i beni mobili posseduti (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi, ecc.) alla data della presentazione della domanda;
 - beni immobili di proprietà o in usufrutto;
 - eventuali donazioni immobiliari o mobiliari disposte a favore di terzi negli ultimi tre anni;
 - elenco dei nominativi dei parenti che fanno parte della rete familiare (genitori, figli, coniuge, altri parenti di riferimento e loro generalità.

21.5 -Valutazione della richiesta e concessione dell'intervento

1. L'intervento del Comune è disposto a seguito di valutazione da parte del servizio sociale della documentazione presentata.

2. L'assistente sociale provvede alla fase istruttoria della domanda, coadiuvato dal personale amministrativo del servizio sociale comunale e dagli altri uffici comunali per gli accertamenti e le verifiche su quanto dichiarato.

3. La fase istruttoria prevede i seguenti passaggi:

- a) valutazione dei requisiti di ammissibilità (requisiti soggettivi, socioassistenziali ed economici);
- b) convocazione dei soggetti della rete familiare, con specifico riferimento a coniuge e/o figli e/o genitori per una prima restituzione dell'esito della domanda presentata. L'incontro ha l'obiettivo di condividere il Progetto Assistenziale individuale, verificando l'eventuale assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche avanzate dal richiedente;

c) integrazione del Progetto assistenziale, assieme ai familiari coinvolti e/o all'amministratore di sostegno, con l'indicazione della struttura in cui l'assistito verrà collocato e la definizione della contribuzione economica a carico dell'utente (o assistito), dei familiari e del Comune a copertura della retta "assistenziale" per l'accoglienza in struttura; vengono altresì indicati la durata dell'intervento, la sua decorrenza, nonché le eventuali revisioni (che potrebbero intervenire a seguito di riconoscimento di nuove indennità).

4. La concessione del contributo avviene con idoneo atto amministrativo di recepimento del Progetto assistenziale individuale (PAI) nel quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente (e familiari), nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con assunzione di relativo impegno di spesa. Di tutto ciò viene data apposita comunicazione scritta al diretto interessato e/o a un suo familiare di riferimento e/o all'amministratore di sostegno, nonché alla struttura residenziale di accoglienza.

5. Il beneficiario o l'amministratore di sostegno o suo delegato dovrà stipulare specifico contratto di ingresso con la struttura prescelta ed assumersi l'onere del pagamento mensile della retta dovuta direttamente con la struttura residenziale ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento.

6. Il Comune provvederà al pagamento del contributo ad integrazione della retta a favore del gestore della struttura, a seguito di delega espressa nell'ambito del PAI ovvero a favore della persona beneficiaria.

7. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa. Le modalità per la richiesta di accesso al beneficio sono le medesime di cui sopra.

8. È obbligo del beneficiario del contributo di cui al presente regolamento, o di suo familiare (o delegato o tutore o amministratore di sostegno), comunicare qualsiasi variazione intervenga nel corso dell'anno.

9. Nel caso in cui il Comune assuma direttamente la spesa per l'accoglienza per le persone con disabilità ovvero per le persone adulte a seguito di convenzione con l'ente gestore del servizio, il beneficiario dovrà versare direttamente al Comune stesso la quota a proprio carico sulla base del PAI.

21.6 -Entità del contributo e durata

1. Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi, sulla base del PAI (ad esempio pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.), al pagamento del costo della retta.

2. Il contributo comunale ad integrazione della retta (o del "voucher" per frequenza in CAH e/o CSS) viene concesso quando la capacità economica della persona non sia sufficiente a fronteggiare interamente la retta.

3. Nel caso di persona inserita in comunità alloggio per disabili (CAH) o in comunità sociosanitaria (CSS) il contributo comunale sarà calcolato sul "voucher" giornaliero che viene riconosciuto alla struttura.

4. L'entità del contributo comunale è calcolata, all'interno del Progetto Assistenziale Individuale, tenendo conto:

- ☐ della retta giornaliera (o del "voucher" per CAH e CSS);
- ☐ della pensione (o indennità) mensile del soggetto richiedente, a qualunque titolo percepita, dedotta di una somma mensile per spese personali pari al 10% delle pensioni percepite (e comunque non superiore a € 120 al mese);
- ☐ dell'eventuale contributo della rete familiare e amicale, se e come concordato nel PAI;

secondo la seguente formula: **$C = R - P - F$**

dove:

C = contributo comunale

R = costo giornaliero della retta x n.gg nel mese

P = pensioni, indennità e risorse a disposizione del richiedente, come concordate nel PAI

F = eventuale contributo della rete familiare e amicale

5. Il contributo assume carattere continuativo per l'intero anno solare in cui la domanda è stata presentata; è prevista la revisione del contributo e/o la revoca dello stesso prima della scadenza sopra indicata, disposta con idoneo e motivato atto amministrativo, in caso di mutate condizioni economiche del richiedente.

6. Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

21.7 - Aggiornamenti e rivalutazioni

1. L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha di norma validità per tutto l'anno solare di presentazione della domanda.

2. Alla scadenza dell'anno, e comunque entro il primo trimestre di ogni anno, l'Assistente sociale comunale, coadiuvato dal personale amministrativo, verifica il permanere delle condizioni (personali, familiari, sociali ed economiche) che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione a tale scopo necessaria. I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta, pena l'interruzione dell'intervento comunale.

3. Il contributo potrà altresì essere soggetto a modifiche in corso d'anno qualora si verificassero variazioni economiche del soggetto richiedente (a titolo esemplificativo a non esaustivo: riconoscimento di pensioni, indennità, rendite o altro).

4. Annualmente è altresì soggetta ad aggiornamento e/o rivalutazione la soglia ISEE. La rivalutazione viene disposta con atto di giunta comunale, al fine di preservare gli equilibri di bilancio.

21.8 -Casi particolari

1. Al fine di garantire adeguati e idonei livelli di assistenza alla persona in condizioni di fragilità o per favorirne il suo pieno sviluppo, senza che ostacoli di ordine economico e sociale limitino di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, sono previste le seguenti **condizioni particolari** in cui il contributo comunale può essere elargito "in deroga" ai requisiti sopra indicati.

2. Tali interventi "in deroga" rappresentano delle condizioni eccezionali e verranno proposti alla Giunta Comunale con relazione dell'assistente sociale proponente. La proposta di intervento in deroga dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto.

3. La concessione di tali contributi in deroga tiene conto dei criteri di valutazione del "bisogno sociale", come di seguito specificati.

4. In caso di ISEE superiori alla soglia stabilita ed a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà intervenire con un contributo ad integrazione della retta per l'inserimento in struttura residenziale. In tale evenienza potrà procedere ad accordi con l'utenza (o con persona delegata), finalizzati all'alienazione di eventuali beni, mobili o immobili, con l'impegno che il ricavato dell'alienazione sarà opportunamente vincolato al pagamento della retta. Il Comune si riserva la facoltà di valutare, alla fine di ogni anno solare, la possibilità di continuare con l'erogazione del contributo "in deroga" o di interrompere l'erogazione. La decisione verrà assunta con atto motivato e comunicata all'interessato.

5. L'accesso alla prestazione comunale di cui al presente regolamento prevede, tra i requisiti economici, la presentazione dell'ISEE per le prestazioni di natura sociosanitaria, con specifico riferimento all'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 laddove si parla di "componente aggiuntiva" in caso di "figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare".

Nel caso in cui i "figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare", tenuti per legge ad integrare l'ISEE del genitore, dimostrino *resistenze* che impediscono di fatto all'utente di presentare l'istanza con l'ISEE richiesto, è consentito da parte del Comune accogliere in deroga l'istanza dell'interessato, una volta accertata la presenza dei requisiti soggettivi e socioassistenziali richiesti; in tal caso il requisito economico verrà valutato in relazione agli altri elementi previsti e con ISEE senza "componente aggiuntiva". Tale intervento "in deroga" rappresenta una facoltà per il Comune, finalizzata a garantire un Livello Essenziale di Assistenza ad un cittadino in condizione di necessità. È fatta salva la facoltà per l'Ente sia di accertare l'estraneità affettiva ed economica,

ai sensi del citato art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 sia di muovere ogni possibile azione possibile nei confronti dei figli "resistenti" per il recupero delle somme anticipate, se non dovute.

6. In caso di circostanze eccezionali ed urgenti che richiedono l'immediato ricovero, prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, il Comune provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari). È fatta salva per il Comune la facoltà di recuperare successivamente quanto anticipato e che risulti non dovuto a seguito della definizione della valutazione della domanda. L'intervento del Comune, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, avrà la durata massima di tre mesi.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile al domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

7. In circostanze del tutto eccezionali è prevista la possibilità che il contributo comunale venga erogato, a condizione della presenza di tutti i requisiti previsti, anche per posti autorizzati ma NON contrattualizzati. Tale possibilità è circoscritta alle richieste in cui sussiste l'urgente necessità di inserimento in una struttura residenziale e verificata la non disponibilità di posti accreditati o altri servizi di tipo residenziale in grado di accogliere in via temporanea il bisogno espresso. L'intervento comunale così disposto avrà la durata massima di tre mesi.

21.9 -Priorità

1. In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità per i beneficiari individuati dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento in via prioritaria a:

a) mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,

b) persone sole (senza nessun familiare esistente),

c) persone con rete familiare esistente, ma fragile, su valutazione del servizio sociale.

(La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali SERD/CPS/UEPE, ecc).

2. Con riferimento alla rete familiare (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, parenti e affini, fino al 2° grado. Pertanto, saranno considerati SOLI gli anziani/disabili/adulti psichiatrici senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini.

3. In caso di disponibilità economica non sufficiente alla copertura di tutte le richieste verrà stilata una graduatoria sulla base dei "Criteri per la valutazione del bisogno sociale", come di seguito definiti.

4. Anche gli interventi "in deroga" verranno concessi, in ordine di priorità, a seguito di valutazione del "bisogno sociale" come espresso nei criteri di valutazione, come di seguito definiti.

Criteri	Punti max attribuibili 100
Soggetto solo e senza rete familiare	16
Presenza all'interno del nucleo familiare di altro componente invalido o in carico ai servizi territoriali specialistici	16
Soggetto convivente con fratelli/nonni/o altri parenti oltre a quelli di primo grado e al coniuge	10
Soggetto convivente con coniuge/genitori/figli (ad esclusione di estraneità in termini affettivi ed economici)	0
Sub-Totale	
Persona titolare di indennità di accompagnamento	16

Persona con invalidità pari al 100%	10
Persona con invalidità compresa tra il 67 ed il 99%	5
Persona con patologie sanitarie che ha richiesto il riconoscimento di invalidità civile (non ancora riconosciuta)	5
Persona con patologie sanitarie che non ha mai ha richiesto il riconoscimento di invalidità civile	3
Nessuna delle precedenti	0
Sub-Totale	
Alloggio con barriere architettoniche interne	16
Alloggio con barriere architettoniche esterne	12
Alloggio inadeguato: mancanza di riscaldamento, servizi igienici interni	12
Alloggio parzialmente inadeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui al punto precedente	10
Alloggio lontano dai servizi di prima necessità/servizi pubblici	5
Nessuna delle precedenti	0
Sub-Totale	
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere	16
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna continuativa	10
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuativa	5
Nessuna delle precedenti	0
Sub-Totale	
I.S.E.E.: da €. 0,00 a €. 5.000,00	16
I.S.E.E.: da €. 5.000,01 a €. 8.000,00	12
I.S.E.E.: da €. 8.000,01 a €. 11.000	10
I.S.E.E.: da €. 11.000,01 a 13.000	5
I.S.E.E.: superiore a €. 13.000	0
Sub-Totale	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	20
Sub-Totale	
TOTALE COMPLESSIVO	

22. Alloggi protetti per persone anziane

22.1 Descrizione dell'intervento

1. L'Alloggio protetto per anziani è una struttura costituita da più unità abitative indipendenti, assegnate ad anziani con fragilità sociali che scelgono l'alloggio come proprio domicilio. Si configura non solo come sostegno sussidiario alle persone anziane e alle loro famiglie, ma anche quale supporto alla rete territoriale dei servizi sociali (SDA/segretariato sociale, ecc.).

22.2 Finalità

1. La finalità dell'alloggio protetto è offrire una soluzione abitativa per consentire alle persone anziane, con lieve difficoltà di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in un ambiente controllato e protetto, prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.

22.3 -Destinatari dell'intervento

1. Destinatari dell'Alloggio protetto sono persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato e protetto.

22.4 – Partecipazione al costo del servizio

1. È previsto un quota mensile omnicomprensiva di utenze.
2. Non sono previste forme di intervento da parte del Comune se non a seguito di valutazione e motivata relazione da parte del Servizio Sociale.

23. Rette di servizi residenziali socioeducativi per minori

23.1 Descrizione dell'intervento

1. Per retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minori.

23.2 Finalità

1. La retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

23.3 -Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'intervento qui in oggetto sono minori in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione inseriti in strutture residenziali a seguito di:

- provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente;
- progetto consensuale condiviso tra il servizio sociale e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

23.4 – Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 13 del presente regolamento.